

# TI\_GERICHTE 14.2024.91 vom 9. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2024.91\\_d20240709](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.91_d20240709)

FR: TI\_GERICHTE 14.2024.91 du 9 juillet 2024

IT: TI\_GERICHTE 14.2024.91 del 9 luglio 2024

## Regeste

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante prima della pronuncia

## Erwägungen

### E. 48

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 10 luglio 2024, il termine d'impugnazione è scaduto sabato 20 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 luglio 2024 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell'art. 31 LEF) durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio inclusi: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) e verrà prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell'art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia martedì 6 agosto, essendo il 3 agosto un sabato. Presentato già il 12 luglio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz'altro tempestivo. 2. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti "unechte Noven"). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta di pagamento della Postfinance relativa al pagamento di fr. 1'476.45 sul conto dell'Ufficio d'esecuzione il 21 giugno 2024 a saldo dell'esecuzione promossa dall'istante, e due conferme dell'avvenuto pagamento dell'esecuzione, una dell'Ufficio e l'altra dell'istante. Di conseguenza, la pretesa dell'istante risultava estinta già al momento in cui il Pretore ha decretato il fallimento, sicché se l'avesse saputo, avrebbe respinto l'istanza in virtù dell'art. 172 n. 3 LEF. Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell'art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di pagamento di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento (notificata il 6 marzo 2024), ha reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all'istante prelevandola sull'anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza: 1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 9 luglio 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede

di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell'anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III.

Notificazione a: – ; – ; – Ufficio d'esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.